

L'ABC DELLE ASSOCIAZIONI

**Le regole per la costituzione
e la corretta gestione**



*la giusta direzione
per la tua associazione*



Indice

| | |
|---|----|
| Presentazione | 05 |
| La costituzione dell'associazione | 06 |
| Come si costituisce un'associazione | 07 |
| Lo statuto: le regole che l'associazione si dà | 08 |
| La qualifica fiscale di ente non commerciale | 11 |
| Enti associativi e modello EAS | 13 |
| La scelta del tipo di associazione | 16 |
| Le diverse tipologie associative | 16 |
| Le onlus | 23 |
| Il mantenimento dell'iscrizione ai registri regionali | 24 |
| La gestione ordinaria dell'associazione | 25 |
| Amministrazione, contabilità e aspetti fiscali | 25 |
| Le prestazioni di lavoro a favore delle associazioni | 27 |
| Le dichiarazioni fiscali delle associazioni | 28 |
| La responsabilità degli amministratori | 29 |
| Le liberalità alle non profit | 30 |
| Un'attenzione particolare: privacy e sicurezza | 33 |
| Privacy | 33 |
| Sicurezza | 33 |





Presentazione

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”

Articolo 18 Costituzione Italiana

Coesi Servizi, centro servizi per il terzo settore leader nella provincia di Bergamo, può vantare esperienza, capacità e competenze pluriennali nella gestione di servizi e di consulenze per il sostegno e lo sviluppo a favore di cooperative sociali, di associazioni di volontariato e di promozione sociale, e di associazioni senza fine di lucro.

L'associazionismo e il volontariato rappresentano una presenza significativa e concreta nella costruzione del welfare della nostra comunità. I cittadini e le loro organizzazioni, infatti, contribuiscono alla gestione dei bisogni del territorio, partecipando con le istituzioni alla creazione di interventi e risposte adeguate alle necessità della nostra comunità.

La guida che vi presentiamo ha la finalità di illustrare il variegato panorama delle modalità associative del terzo settore a coloro che intendono mettere a servizio della comunità locale parte del proprio tempo, o a coloro che, già costituiti in gruppo informale, vogliono darsi una forma giuridica riconosciuta.

Riteniamo necessario, in questa fase di forte riorganizzazione del nostro sistema di welfare, contribuire a favorire la conoscenza e la consapevolezza all'interno delle realtà dell'associazionismo e del volontariato di come sia opportuno operare, di quali siano riferimenti giuridici e, soprattutto, di come sia possibile orientarsi per osservare la normativa vigente.

Associazionismo e volontariato operano infatti all'interno di un orizzonte più vasto, quello del Terzo Settore, caratterizzato in questi ultimi anni da uno sviluppo reso sempre più complesso da nuovi e variegati profili giuridici, soprattutto in relazione ai diversi inquadramenti fiscali.


Ci pare qui opportuno sottolineare che in questa scelta *Coesi Servizi* ha potuto contare su una disponibilità ampia a sviluppare relazioni di collaborazione con il *Centro Servizi Bottega del Volontariato* di Bergamo, cui va il nostro ringraziamento.

Ci auguriamo di contribuire anche in questo modo allo sviluppo del Terzo Settore nel nostro territorio, e di fornire un'agevole guida per tutti coloro che già oggi mettono a disposizione della comunità il loro tempo, la loro esperienza, la loro passione.

La presente guida ha come particolare riferimento la normativa vigente in Regione Lombardia alla data di pubblicazione.



La costituzione dell'associazione





Come si costituisce un'associazione

Un'associazione esiste semplicemente grazie all'accordo, anche verbale, tra i suoi fondatori.

La possibilità effettiva di allargare la partecipazione a terzi è garantita dalla stesura di regole condivise (lo statuto sociale) nel quale siano chiarite le finalità dell'associazione e le norme di funzionamento dell'ente.

Perché l'associazione possa usufruire di particolari agevolazioni, ottenere l'iscrizione ad albi e registri, utilizzare lo statuto quale strumento di prova della non commercialità delle sue attività, occorre che lo stesso statuto sia predisposto con una particolare forma (atto pubblico, scrittura privata autenticata da notaio o registrata direttamente a cura del presidente o di un delegato presso l'Ufficio del Registro).

A tale fine la costituzione di un nuovo ente privato non lucrativo avviene tramite la redazione di un atto costitutivo con il quale si verbalizza la volontà di alcuni soggetti di dare vita ad un'associazione, esplicitandone gli scopi e regolamentando le norme interne riassunte nell'allegato Statuto sociale.

Nell'atto costitutivo occorre specificare la data e il luogo di costituzione, la denominazione dell'associazione nonché i dati anagrafici dei soci fondatori firmatari dell'atto.

L'assemblea costituente provvede alla nomina del primo Consiglio Direttivo e, se previsto dallo statuto, del Presidente, attribuendogli il potere legale rappresentante dell'Associazione e di provvedere agli adempimenti necessari per l'avvio delle attività:

- richiesta all'Agenzia delle Entrate del codice fiscale (o della partita Iva qualora si intenda da subito svolgere un'attività commerciale in via non prevalente) e
- registrazione dell'atto. Entro 20 giorni dalla data di costituzione, previa richiesta del codice fiscale, occorre provvedere alla registrazione dell'Atto nelle forme previste. Questo adempimento presenta costi diversificati in ragione della tipologia associativa costituita.

Iter di costituzione

| Azione | Scadenza | Soggetti coinvolti |
|--|---|--|
| Sottoscrizione dell'atto costitutivo (di cui lo statuto è parte integrante) | - | Soci fondatori |
| Attribuzione codice fiscale e apertura P. IVA (se da subito si intende svolgere un'attività commerciale non prevalente) | Prima della registrazione dell'atto | Legale rappresentante o soggetto delegato |
| Registrazione dell'atto | 20 gg. dalla data di costituzione | Legale rappresentante o soggetto delegato |
| Trasmissione telematica del Modello EAS - Enti Associativi (Art. 30 legge 2/09) - <i>se necessario</i> | 60 gg. dalla costituzione | Legale rappresentante |
| Iscrizione facoltativa ad albi e registri | Variabile a seconda delle norme di riferimento | Legale rappresentante |





Costi di costituzione

| Tipologia | Riferimento normativo | Tassa di registro (2010 - 168,00 euro) | Bolli (2010 - 14,62 euro ogni 100 righe) | Diritti di segreteria | Condizioni |
|------------------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|--|
| Organizzazioni di volontariato | Art. 8 Legge 266/1991 | No | No | Sì | Iscrizione al registro del volontariato |
| Onlus | Art. 17 D. Lgs. 460/1997 | Sì | No | Sì | Iscrizione entro 30 gg. All'anagrafe delle onlus |
| Associazioni di Promozione Sociale | Art. 7 Legge 383/2000 | Sì | Sì | Sì | Iscrizione registro APS dopo un anno inizio attività |
| Altre associazioni | - | Sì | Sì | Sì | - |

Lo statuto: le regole che l'associazione si dà

Le norme che regolamentano i rapporti interni tra i soci, contenute nello statuto sociale, costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo e, pertanto, devono essere allegate allo stesso anche in sede di registrazione¹.

Di seguito riportiamo una breve presentazione del contenuto minimo dello statuto sociale, genericamente valido per tutti gli enti. Tali indicazioni devono essere coordinate con gli specifici requisiti previsti dalle normative speciali che regolamentano le diverse tipologie associative.

Lo scopo

Nello statuto occorre indicare in modo chiaro lo scopo perseguito dall'ente esplicitando l'assenza di scopo di lucro.

Nella definizione dello scopo sociale occorre prestare particolare attenzione alla definizione dell'attività essenziale per il raggiungimento degli scopi sociali (oggetto esclusivo o principale dell'ente), poiché quanto riportato nello statuto, se redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata registrata, **rappresenta un primo elemento di prova della non commercialità dell'ente dal punto di vista fiscale.**

La definizione dello scopo sociale deve essere tale da consentire di individuare l'attività svolta dall'associazione senza, peraltro, precludere la possibilità di estendere le proprie aree di intervento. È possibile specificare ulteriormente l'ambito di azione dell'ente, riportando, a titolo esemplificativo, alcune delle attività che l'associazione intende svolgere nel raggiungimento del suo scopo sociale.

¹ Il Codice civile, solo nel caso di costituzione di ente riconosciuto, esplicita alcuni requisiti statutari obbligatori (articoli 16 - 24). Per gli enti non riconosciuti, in base all'articolo 36 del Codice civile, l'ordinamento interno e l'amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati così come risultanti dallo statuto.





I soci

La struttura associativa è aperta, in quanto non prevede limiti al numero di soci ammissibili; l'associazione può, comunque, personalizzare i criteri di selezione dei propri soci purché tali elementi non comportino discriminazioni di alcun tipo (come previsto dall'art. 3 della Costituzione).

Lo statuto deve specificare **i diritti nonché i doveri di ciascun socio**, oltre al diritto di voto, attivo e passivo, che spetta a tutti i soci maggiorenni, nonché le procedure connesse all'**ammissione e all'esclusione dei soci**.

Gli organi sociali

Gli organi sociali obbligatori sono tre:

- 1. assemblea dei soci;**
- 2. consiglio direttivo;**
- 3. presidente del consiglio direttivo.**

L'**assemblea dei soci**, costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, è **l'organo sovrano dell'associazione**.

Le sue modalità di convocazione sono libere ma devono essere tali da garantire a tutti i soci la presa visione di un avviso che dovrà contenere il giorno e l'ora (sia per la prima che per la seconda convocazione), il luogo e l'elenco delle materie che si andranno ad affrontare.

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria in ragione delle materie all'ordine del giorno.

Quella **ordinaria** delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente (se non prevista nel consiglio direttivo), e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea **straordinaria** delibera in merito a:

- le **modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto**: il nuovo Atto Costitutivo/Statuto deve essere ri-depositato nella medesima forma utilizzata per la costituzione dell'associazione;
- lo **scioglimento dell'associazione**: va data comunicazione di scioglimento all'Agenzia delle Entrate e fatta la **chiusura del Codice Fiscale / eventuale P. IVA dell'associazione**;
- la **nomina dei liquidatori** e la devoluzione del patrimonio residuo: il verbale assembleare contenente la delibera di scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore vanno comunicati agli uffici pubblici (Ufficio Agenzia delle Entrate, Registro regionale associazionismo/volontariato, etc...).

A norma del Codice Civile (all'articolo 21) - se non disposto diversamente dallo Statuto - le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo



scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il **Consiglio direttivo**, composto dal numero di soci stabilito dallo statuto, è l'organo amministrativo dell'ente i cui poteri, vincoli e modalità operative devono essere esplicitati dallo statuto.

Spetta al **Presidente** la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

È facoltà dell'Assemblea dei soci nominare un Collegio dei revisori dei conti, composto da associati e non, a cui attribuire il controllo contabile dell'associazione. Stante la funzione di controllo attribuita a tale organo sociale **la carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere**.

Eventuali controversie tra gli aderenti e l'associazione possono essere demandate ad un collegio arbitrale.

Il patrimonio sociale, le entrate, l'esercizio sociale

Il **patrimonio sociale** è costituito dal fondo comune, creato dagli associati o dai fondatori, e rappresenta un elemento costitutivo dell'ente.

Esso è composto da:

- il fondo di dotazione iniziale formato dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'ente;
- i contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, vale a dire con gli utili/avanzi di gestione realizzati.

Si ricorda che il fondo comune **è un elemento strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali e pertanto non è divisibile tra i soci**.

In base al Decreto 460/1997 Art. 5 c.4 quinquies, in caso di scioglimento, in capo all'ente vige **l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione che persegua le medesime finalità o di destinarlo a fini di pubblica utilità** sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le onlus).

Le **entrate** delle associazioni si differenziano in base alla tipologia di ente.

Ogni ente può adeguare, mediante idonea previsione statutaria, l'esercizio finanziario alle proprie esigenze istituzionali, fermo restando **la durata obbligatoria pari a 12 mensilità, anche se, preferibilmente, si tende a farlo coincidere con l'anno solare** (1 gennaio - 31 dicembre).

Qualunque sia l'esercizio di riferimento, **lo statuto deve prevedere**, ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 e dell'Art. 2364 c.2 del c.c., **la redazione e approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, di un rendiconto economico e finanziario** di gestione (bilancio consuntivo).





La qualifica fiscale di ente non commerciale

Da un punto di vista fiscale le attività svolte da un ente non commerciale possono essere classificate in connesse alle istituzionali, commerciali e decommercializzate.

Attività istituzionali

Le attività istituzionali **sono attività svolte dagli enti associativi nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali, a fronte delle quote o contributi associativi non commisurati alle prestazioni effettuate.** Le quote o contributi non sono imponibili in quanto destinate alla copertura delle spese per il loro raggiungimento.

Attività commerciali

In linea generale si presuppone la sussistenza di un'attività commerciale ogni qualvolta si realizzi un rapporto di scambio: **il versamento di un corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizio.**

L'articolo 2195 del Codice civile considera tra le attività commerciali:

- attività industriale diretta alla **produzione di beni e servizi**;
- **attività intermediaria** nella circolazione dei beni;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le prestazioni di servizi non comprese nell'articolo 2195 del Codice civile sono considerate commerciali qualora siano **organizzate in forma di impresa** (disponibilità di un insieme di beni e persone organizzate per il raggiungimento di un fine, abitualità nello svolgimento dell'attività, pagamento di un prezzo, promozione dell'attività svolta es. insegne, materiale pubblicitario, ecc.).

Le entrate commerciali sono soggette ai fini fiscali ad una specifica contabilità, sia per quanto attiene alle imposte indirette che a quelle dirette.

Gli enti privati non lucrativi quali le associazioni, sia riconosciute che non, le fondazioni ed i comitati si definiscono, **dal punto di vista fiscale**, come enti non commerciali **qualora abbiano quale oggetto principale, inteso come attività essenziale per il raggiungimento degli scopi istituzionali, lo svolgimento di un'attività non commerciale.**

L'individuazione dell'oggetto principale dell'attività avviene tramite verifica delle previsioni statutarie, qualora redatto e registrato, altrimenti in base all'attività effettivamente esercitata.

Gli enti non commerciali possono, accanto all'attività istituzionale prevalentemente svolta, **porre in essere un'attività commerciale purché sia correttamente gestita** (registrazioni contabili/fiscali e versamento delle imposte) **e marginale** rispetto all'attività complessivamente svolta.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora **eserciti prevalentemente attività commerciali** per un intero periodo d'imposta.

La prevalenza può essere identificata utilizzando diversi criteri:

- le immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- i ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;



- i redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative);
- le componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il superamento di uno o più di tali parametri non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma induce ad un giudizio complessivo sull'attività effettivamente esercitata che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto attività commerciale in forma prevalente per l'intero periodo d'imposta.

Attività decommercializzate

Alcune delle entrate realizzate dagli enti non commerciali, pur avendo natura di per sé commerciale, in quanto presuppongono un rapporto di scambio tra il socio e l'associazione, sono state decommercializzate dal legislatore. Questo comporta che tali attività **non siano soggette ad imposizione ai fini Ires e Irap e, in alcuni casi, anche rispetto all'IVA².**

Quote sociali

Con il versamento della quota sociale si acquisisce la qualifica di socio da cui scaturiscono una serie di diritti e doveri; il socio, a fronte del versamento effettuato, beneficia di prestazioni da parte dell'associazione. In linea di principio anche questo versamento potrebbe qualificarsi quale entrata di natura commerciale in quanto caratterizzato da una controprestazione.

Il legislatore ha però espressamente previsto che l'attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, non sia considerata attività commerciale e le somme versate a titolo di quote associative non concorrano a formare il reddito complessivo (comma 1, art. 148 Tuir).

Dal 2009 per usufruire di tale agevolazione è stato introdotto un particolare adempimento: la presentazione all'Agenzia delle Entrate per via telematica del **Modello EAS** - Enti Associativi (art. 30, Legge 2/2009), di cui si parla in seguito.

Raccolte pubbliche di fondi

Le entrate derivanti da **raccolte pubbliche** di fondi aperte al pubblico, organizzate **occasionalmente** (convenzionalmente due all'anno. Per un periodo non superiore a 15 gg. E per un importo massimo di € 50.000 Asd), in concomitanza di particolari celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, **a fronte della cessione di beni di modico valore o servizi** sono decommercializzate a condizione che, **entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio** in cui si sono svolte, venga redatto **apposito e separato rendiconto e una relazione illustrativa dell'iniziativa** svolta (comma 3, lett. a, art. 143 Tuir).

² Per esempio si considerano attività istituzionali (comma 1, art. 143 Tuir) le prestazioni di servizi (al di fuori di quelle previste dall'articolo 2195 precedentemente elencate), svolte in conformità alle finalità istituzionali (da statuto), senza specifica organizzazione e con corrispettivi non superiori ai costi di diretta imputazione (ripartiti per tutti i beneficiari).





Convenzioni e accreditamenti con Pubbliche Amministrazioni

Le attività aventi finalità sociali prestate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni in regime di convenzione e/o accreditamento, benché commerciali da un punto di vista oggettivo, sono considerate attività decommercializzate, non imponibili ai fini Ires e Irap, se svolte da un ente non commerciale purché esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente (comma 3, lett. b, art. 143 Tuir). Tali attività rientrano comunque nel campo di applicazione dell'IVA.

Enti associativi agevolati

Alcuni enti associativi (**associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica**) sono destinatari di specifiche agevolazioni (comma 3, art. 148 Tuir).

Riferimenti normativi

- Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917 articoli 143-149
- Decreto Legislativo 460/1997, articoli 1-9

Enti associativi e modello EAS

Dal 2009, per usufruire della de-commercializzazione degli introiti derivanti da quote sociali e beni/servizi ceduti ai soci, è stato introdotto un ulteriore adempimento a carico degli enti di tipo associativo: **la presentazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate del Modello EAS.**

Tale modello si compone di una parte anagrafica e 38 dichiarazioni su aspetti fiscali, organizzativi e gestionali dell'ente.

L'invio deve avvenire **entro 60 giorni dalla data di costituzione** e deve essere **nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell'anno successivo, qualora si verificano variazioni di alcuni dei dati comunicati** specificatamente previsti nelle istruzioni, **ed entro 60 giorni in caso di perdita dei requisiti qualificanti l'ente agevolato** (ad esempio in caso di modifica statutaria con eliminazione di alcuni dei requisiti obbligatori).

Alcuni enti sono esonerati dall'adempimento, altri sono soggetti ma in forma semplificata.

Cosa succede se non si invia la comunicazione

Gli enti associativi che non inviano il Modello EAS non possono più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.

Le conseguenze sono particolarmente gravi. Infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente ha natura commerciale. L'ente, pertanto, diventa "ente commerciale" a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta.





Obblighi di comunicazione del modello EAS

| Enti associativi | Registro di riferimento | Attività | Compilazione |
|---|--|--|---|
| ONLUS di opzione (Art. 10 D. Lgs. 460/1997) | Anagrafe delle Onlus | - | Esenzione |
| ONG - Organizzazioni non governative (Legge 49/1987) | Riconoscimento Ministero Affari Esteri | - | Esenzione |
| ODV - Organizzazione di volontariato (Legge 266/1991) | Registro Regionale delle OdV | Solo istituzionali e marginali attività de-commercializzate previste dal DM 25/05/2005 | Esenzione |
| | | Anche commerciale (con conseguente perdita della qualifica di Onlus di diritto) | Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) |
| APS - Associazione di promozione sociale (Legge 383/00) | Registri nazionale e regionale delle APS | - | Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) |
| ASD - Associazioni sportive dilettantistiche (Legge 289/2002) | Registro del CONI | Solo istituzionale | Esenzione |
| | | Anche commerciale e/o de-commercializzata | Modello semplificato (4, 5, 6, 20, 25 e 26) |
| Associazioni riconosciute (DPR 361/2000) | Registro delle persone giuridiche | - | Modello semplificato (3, 4, 5, 6, 25 e 26) |
| Pro-loco (LR 16/2001) | Registro regionale | Commerciale con opzione per il regime ex L. 398/91 | Esenzione |
| | | Solo istituzionale o anche commerciale senza opzione per L.398/91 | Modello completo |





| Enti associativi | Registro di riferimento | Attività | Compilazione |
|--|--|---|--|
| Associazioni religiose | Riconoscimento Ministero degli Interni | - | Modello semplificato (3, 4, 5, 6, 25 e 26) |
| Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese | - | - | Modello semplificato (3, 4, 5, 6, 25 e 26) |
| Partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale | - | - | Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) |
| Associazioni sindacali | - | - | Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) |
| Associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi | - | - | Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) |
| Associazioni onlus parziali , per le attività non rientranti nell'ambito Onlus | - | - | Modello semplificato (4, 5, 6, 25 e 26) |
| Altri enti associativi | - | Quote sociali e/o decommercializzate ex art. 148 e/o commerciali | Modello completo |
| | | Senza versamento di quote o attività decommercializzate ex art. 148 e/o commerciali | Esenzione |



La scelta del tipo di associazione

Il sistema legislativo italiano prevede una molteplicità di norme che individuano diverse tipologie associative definendone requisiti, vincoli e agevolazioni.

In sede di costituzione di una nuova associazione la scelta del modello di ente da adottare deve essere ponderata **sulla base dell'attività che si intende effettivamente svolgere e dei mezzi attraverso i quali conseguire lo scopo associativo.**

La scelta di un modello in base alle agevolazioni che lo stesso offre può portare l'associazione a rilevanti errori, spesso sanzionabili, o limitarne l'operatività.

Proviamo di seguito ad illustrare le caratteristiche delle principali forme associative in uso.

Le diverse tipologie associative

Tipologie di associazione

| Tipologia | Sigla | Caratteristica peculiare | Normativa di riferimento |
|---------------------------------------|-------|---|--|
| Organizzazione di volontariato | OdV | Eroga servizi gratuiti a favore di soggetti terzi che versano in uno stato di bisogno. Si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci | Legge 266/1991, Legge quadro sul volontariato |
| Associazione di promozione sociale | APS | Svolge attività di utilità sociale a favore di associati e/o terzi | Legge 383/2000 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale |
| Associazione sportiva dilettantistica | ASD | Realizza attività sportive dilettantistiche. Deve essere iscritta al Coni | Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Articolo 90 Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica |
| Associazione generica | - | Aggrega soci e eroga servizi a soci e non soci in via prevalente attraverso i propri volontari | Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 – capo III |





Organizzazioni di volontariato - OdV

Enti costituiti allo scopo di svolgere attività aventi finalità di solidarietà sociale, **principalmente** attraverso l'**erogazione di servizi gratuiti**, a favore di soggetti terzi che versino in uno stato di bisogno, **per il tramite dei propri volontari**.

L'attività di volontariato è intesa come **prestazione resa "in modo personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario è parte, senza fine di lucro anche indiretto ed **esclusivamente per finalità di solidarietà sociale**" nei confronti di terzi (individui o collettività) che si trovino in uno stato di bisogno, materiale o morale, ovvero in situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale.

NB: Le organizzazioni di volontariato per beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa vigente **devono iscriversi al Registro regionale del Volontariato**, la cui competenza, in Lombardia, per le associazioni operanti a livello locale, è affidata alle amministrazioni provinciali.

Obblighi specifici

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o di natura patrimoniale con l'associazione. Il volontario non può essere in alcun modo retribuito, nemmeno dal beneficiario. Il volontario ha diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute entro i limiti preventivamente concordati e previa formale attribuzione di incarico da parte del Consiglio direttivo dell'ente.

I volontari devono essere iscritti in **apposito registro dei volontari numerato e vidimato** da segretario comunale o altro pubblico ufficiale abilitato nonché **assicurati contro la responsabilità civile e per infortunio e malattia** connessa all'attività svolta.

Particolari regimi contabili e fiscali

Con l'iscrizione al registro le organizzazioni di volontariato acquisiscono la qualifica di **Onlus di diritto** con conseguente possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia di ente.

Le entrate derivanti da attività istituzionali non costituiscono reddito imponibile ai fini tributari e si considerano svolte fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

In aggiunta alle **attività istituzionali** le Organizzazioni di Volontariato **possono svolgere attività commerciali e produttive marginali** tassativamente elencate nel DM 25 maggio 1995, n. 3263:

- le vendite occasionali nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica;
- la vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito (senza intermediari);
- la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari (senza intermediari);
- la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- la prestazione di servizi in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici non eccedenti del 50% i costi di diretta imputazione.

I proventi derivanti da tali attività non sono imponibili se realizzate per fini istituzionali e in assenza di mezzi professionalmente organizzati (pubblicità, insegne elettriche, locali attrezzati).

L'associazione è tenuta a documentare (ad esempio attraverso il bilancio) il **totale reimpiego di tali proventi per fini istituzionali** pena la decadenza dai benefici fiscali.

Qualora l'associazione svolga **attività commerciali** diverse da quelle previste dal decreto è tenuta a tutti gli adempimenti fiscali previsti per gli enti non commerciali e *perde la qualifica di Onlus*.

Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in **comodato beni mobili ed immobili** di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.



In caso di richiesta di **riconoscimento giuridico** la Regione Lombardia riduce a **€ 26.000,00** il patrimonio minimo vincolato necessario per presentare richiesta.

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi **possono stipulare convenzioni con la regione e gli altri enti pubblici** per lo svolgimento di:

- attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- attività innovative e sperimentali;
- attività integrative o di supporto a servizi pubblici.

Associazioni di promozione sociale - APS

*Enti costituiti allo scopo di svolgere **attività aventi finalità di utilità sociale a favore di associati o terzi.***

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere **attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi**, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (sono associazioni di promozione sociale, a mero titolo esemplificativo, le Acli, l'Arci, Legambiente, l'Unitalsi, l'Agesci, etc.).

Non sono considerate associazioni di promozione sociale:

- i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati (non sono APS la Cisl, la Cgil, Confindustria, l'Associazione Artigiani, etc.);
- i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (non sono APS i Rotary Club).

NB: L'iscrizione nel registro nazionale e regionale previsto dalla Legge 383/2000 è **condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici previsti dalla legge.**

Particolari regimi contabili e fiscali

Le associazioni di promozione sociale godono delle agevolazioni previste per alcuni enti di tipo associativo (come specificato nei successivi paragrafi), se ne ricorrono i presupposti; della qualifica di Onlus qualora tra le attività previste in statuto siano incluse quelle previste dal decreto 460/97 ed a seguito di richiesta di iscrizione all'anagrafe unica delle onlus presso la DRE.

Qualora svolgano **un'attività commerciale non prevalente** possono applicare le **disposizioni previste dalla Legge 398/1991**: *“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, **non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.**”* (art.148 c.5)

Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali ma **possono**, in caso di particolare necessità, **assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro**





autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

NB: Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono fare valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (vedi paragrafo specifico).

Lo Stato, le Regioni, le Province, i comuni e gli altri enti pubblici **possono stipulare convenzioni** con le associazioni di promozione sociale **iscritte da almeno sei mesi nei registri** per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Come previsto dall'Art. 31 L.383/2000 tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad **esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati**. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono **riservate ai propri associati**.

Associazioni sportive dilettantistiche - ASD

*Si qualificano come associazioni sportive dilettantistiche gli enti che perseguono lo scopo di **realizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica** e prevedono espressamente nella propria denominazione in statuto lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Queste associazioni devono essere **iscritte nello specifico registro gestito dal Coni**.*

Solo per il tramite dell'**adesione ad una Federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva** è possibile ottenere l'iscrizione al Registro del Coni e conseguentemente applicare le agevolazioni specificatamente rivolte al settore sportivo.

In assenza dell'iscrizione a tale tipologia di enti si possono applicare solo le agevolazioni genericamente previste per gli enti di tipo associativo.

Particolari regimi contabili e fiscali

Le associazioni in esame si qualificano come enti associativi agevolati oltre ad usufruire di un **regime contabile e fiscale particolarmente favorevole**.

Per la gestione delle attività commerciali trova applicazione la Legge 398/1991 che nel caso delle ASD prevede agevolazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate per le altre tipologie associative.

Per gli **amministratori** vige il divieto a ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di effettuare le operazioni di importo superiore a € 516,46 tramite mezzi idonei a **comprovare le transazioni** (conto corrente postale o bancario, carte di credito



o bancomat); in caso contrario l'associazione decade da tutte le agevolazioni previste dalla Legge 398/1991. Alle ASD si applica un particolare **regime per i compensi forfetari** erogati ad atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti, accompagnatori, giudici di gara, cronometristi, personale sanitario, collaboratori coordinati e continuativi con incarichi amministrativi, che prevede un diverso trattamento fiscale e previdenziale in ragione del compenso annuo complessivamente percepito dal prestatore in relazione a tutti i suoi committenti per le medesime attività.

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef **fino all'importo di 7.500 euro**. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef di chi li percepisce il tetto di euro 7500 è in capo al singolo percipiente.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

- a titolo d'imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro;
- a titolo d'acconto, se superiore a 28.158,28.

L'ASD è comunque tenuta alla presentazione della dichiarazione per i sostituti di imposta (**Modello 770**).

La Finanziaria 2005 ha esteso le agevolazioni tributarie previste per le Associazioni sportive dilettantistiche in materia di rimborsi forfetari di spesa a cori, bande e filodrammatiche per prestazioni rese da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Le erogazioni liberali effettuate a favore di ASD tramite banca o posta fino a € 1.500,00 annui rappresentano per il donante costi detraibili (19%).

I **corrispettivi in denaro o natura erogati da imprese** sono considerati spese di pubblicità volte alla promozione dei prodotti dell'impresa. Essi sono deducibili fino ad un massimale di 200.000 euro a condizione che siano utilizzati per promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa erogante e il beneficiario, a fronte dell'erogazione eserciti una specifica prestazione.

I proventi da attività commerciali connessi agli scopi istituzionali e i proventi da **raccolte fondi** effettuate con qualsiasi modalità non sono imponibili a condizione che l'ente:

- applichi il regime previsto dalla Legge 398/1991,
- rispetti il requisito dell'occasionalità (massimo due volte all'anno),
- realizzi proventi non superiori all'importo annualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze (€ 51.645,69 D.M. 10.11.99),
- predisponga uno specifico e separato rendiconto delle attività svolte.

I contributi erogati da Coni, Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni sono esenti da ritenuta d'acconto (4%). Permane la ritenuta per i contributi destinati allo svolgimento di attività commerciali erogati da enti pubblici (escluso acquisto beni strumentali).

L'ASD non perde mai la qualifica di ente non commerciale qualunque sia il rapporto tra entrate commerciali e non commerciali.

Organizzazioni non governative - ONG

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono organizzazioni o gruppi locali, nazionali o internazionali di cittadini impegnati, senza alcuno scopo di lucro, nel settore della cooperazione allo sviluppo in assoluta autonomia rispetto alle strutture governative, in uno o più dei seguenti ambiti:





- a) realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
- b) selezione, formazione e impiego di volontari in programmi promossi dall'organizzazione;
- c) realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stage di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri paesi in via di sviluppo;
- d) programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei paesi in via di sviluppo;
- e) attività di promozione e realizzazione, in Italia, nei paesi in via di sviluppo e a livello comunitario di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

NB: Per qualificarsi come ONG le organizzazioni operanti nel settore della cooperazione internazionale devono **ottenere dal Ministero degli Esteri un riconoscimento di idoneità** per la gestione di progetti di cooperazione.

Comitati

Forme di organizzazione plurisoggettiva in cui un gruppo di persone (i promotori) annuncia al pubblico un'iniziativa di beneficenza o soccorso, oppure un programma orientato a promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, e altre iniziative del genere, secondo l'elencazione esemplificativa di cui all'art. 39 c.c., sollecitando i terzi ad aderire all'iniziativa con oblazioni.

Una volta raccolti i fondi, i promotori hanno l'obbligo di conservarli e destinarli alla realizzazione dello scopo.

Costituzione:

- Il comitato è costituito mediante un negozio plurilaterale con comunione di scopo, a titolo gratuito
- Per la sua validità non è necessaria la forma scritta e non è neppure richiesto uno specifico contenuto
- La forma del comitato viene utilizzata qualora l'esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati
- Costoro quindi si fanno promotori di una sottoscrizione pubblica, raccogliendo così i fondi necessari

Associazioni Pro Loco

Sono Pro loco le associazioni locali la cui attività sia volta alla valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano. L'ambito di operatività è limitato al territorio comunale in cui sono costituite.

Solo in presenza di progetti sovracomunali e previo accordo con altre associazioni pro loco o, in assenza, con i comuni coinvolti è possibile estendere il proprio ambito di operatività.

Presso la Giunta della Regione Lombardia è istituito l'**Albo regionale delle associazioni pro loco** a cui si accede, **dopo un anno di attività**, mediante domanda di iscrizione corredata da atto costitutivo e statuto. L'iscrizione è subordinata al fatto che nel comune non operi altra associazione già iscritta all'Albo; condizione derogabile solo nel caso in cui il comune stesso sia articolato in località distinte e chiaramente caratterizzate. Con l'iscrizione l'associazione acquisisce il diritto a ricevere contributi previsti dalle leggi regionali. Per ottenere l'iscrizione al registro lo statuto deve essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata registrata e ispirarsi ai principi di democraticità prevedendo in particolare:



- norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio;
- pubblicità delle sedute del Consiglio;
- possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica;
- devoluzione - in caso di scioglimento - dei beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

Associazioni generiche

Enti finalizzati all'aggregazione di soci e all'erogazione di servizi a soci e non soci in via prevalente attraverso i propri volontari.

Regione Lombardia sin dal 1996 ha istituito un registro per identificare le associazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- **assenza di fini di lucro** (requisito che, oltre che dichiarato espressamente nello statuto, deve essere dimostrato con la presentazione di un bilancio consuntivo ed uno preventivo);
- **prevalenza di attività di volontariato** (agli aderenti può essere attribuito il rimborso delle spese sostenute e documentate, ai volontari possono essere affiancati dipendenti scelti anche tra i soci);
- attività effettiva da almeno un anno (in caso di associazioni esistenti in modo informale da oltre un anno ma prive di statuto esiste la possibilità di dimostrare l'attività effettivamente svolta);
- sede legale o operativa sul territorio regionale;
- **attività rivolta sia ai soci che alla collettività** finalizzata alla realizzazione di **scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi** nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

In sintesi gli ambiti di attività sono riconducibili a cinque categorie: **sociale e civile, culturale, ambientale, relazioni internazionali, sport/tempo libero e innovazione tecnologica.**

Le associazioni di solidarietà familiare

*Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o associazioni in genere il cui scopo sociale preveda **finalità nell'ambito della solidarietà familiare** attraverso lo svolgimento di attività quali:*

- *l'organizzazione e l'attivazione di esperienze di **associazionismo sociale**, atto a favorire il **mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare**, anche attraverso l'organizzazione di **banche del tempo**;*
- *promozione di iniziative di **sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie**, in relazione ai loro **compiti sociali ed educativi**.*

Lo statuto deve esplicitare l'attività svolta a favore della famiglia e il rispetto dei criteri di democraticità interna e di trasparenza previsti per l'iscrizione al Registro dell'Associazionismo.

La Regione ogni anno eroga dei fondi a sostegno della famiglia per il tramite delle ASL (Bando Famiglia Regione Lombardia o similari). Il 50% dei fondi è, di norma, stanziato a favore di progetti presentati da associazioni iscritte al registro delle associazioni di solidarietà familiare, il restante 50% viene suddiviso tra le restanti organizzazioni ammesse al bando.





Le onlus

La qualifica fiscale di ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

La qualifica di Onlus (art. 10 D. Lgs. 460/1997), alla quale sono riconnesse specifiche agevolazioni tributarie, è attribuita agli enti non lucrativi privati (quali fondazioni, associazioni e comitati) che svolgano espressamente e limitatamente un'attività sociale **perseguendo esclusivamente finalità sociali o solidaristiche in uno dei seguenti settori:**

- assistenza sociale e socio-sanitaria,
- assistenza sanitaria,
- beneficenza,
- istruzione,
- formazione,
- sport dilettantistico,
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39,
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al decreto legislativo 152/2006,
- promozione della cultura e dell'arte,
- tutela dei diritti civili,
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 400/1988.

La dimostrazione dell'**esclusivo perseguimento di finalità sociali o solidaristiche** è ritenuta implicita per legge nel caso di enti operanti in uno dei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria,
- beneficenza,
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39,
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al decreto legislativo 152/2006,
- promozione della cultura e dell'arte, solo in presenza di apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello stato,
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 400/1988.

Per i restanti settori la finalità sociale e solidaristica è riconosciuta solo quando le attività statutarie siano dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

Al fine di essere ricomprese nella definizione di ONLUS la legge individua **specifici elementi da inserire nello statuto:**

- lo svolgimento di attività in uno o più dei settori previsti dall'articolo 10;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;



- il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento - indipendentemente da quale ne sia la causa - ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le Onlus), salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo (vale a dire la partecipazione attiva del socio), escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (il rapporto associativo cessa per recesso o esclusione e non può avere una scadenza predefinita) e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus";
- eleggibilità libera degli organi associativi, principio del voto singolo (una testa un voto), sovranità dell'assemblea dei soci, criteri di ammissione ed esclusione dei soci, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle loro deliberazioni nonché del bilancio e del rendiconto;
- intrasmissibilità delle quote sociali ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse.

Si considerano **Onlus di diritto** indipendentemente dal rispetto delle precedenti regole e dall'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus le **organizzazioni di volontariato** di cui alla Legge 266/91 **iscritte nei registri** tenuti presso le regioni e le province, le **cooperative sociali** di cui alla legge n. 381/91 e i loro consorzi se costituiti di sole cooperative sociali, le **organizzazioni non governative** riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/87.

Riferimenti normativi

- *Testo Unico delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 150*
- *Decreto Legislativo 460/1997, articoli 10 e seguenti*

Il mantenimento dell'iscrizione ai registri regionali

Per il mantenimento dell'iscrizione ai registri regionali le associazioni devono presentare annualmente **apposita rendicontazione**, redatta secondo la modulistica prodotta dalla Regione Lombardia. A partire dall'anno 2011 viene introdotta la nuova **scheda unica informatizzata** per il mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte delle *Associazioni Senza Scopo di Lucro, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare e Centri Aiuto alla Vita*, da presentare secondo la scadenza definita dalla Regione Lombardia (il 30 giugno di ogni anno. Solo per il 2011 è stata prorogata al 30 settembre).





La gestione ordinaria dell'associazione

Amministrazione, contabilità e aspetti fiscali

Libri sociali

La tenuta dei libri sociali ha una duplice funzione: da un lato, **garantire la trasparenza** nei confronti dei soci in termini di condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione, dall'altro, **documentare l'attività svolta** dall'ente.

Pur in assenza di una specifica normativa in materia, la **redazione** per ogni organo sociale (Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti se nominato) **di verbali** attraverso cui tenere memoria per tutte le riunioni delle materie trattate, delle delibere assunte nonché delle attività svolte, in particolare di quelle che non generano movimentazioni contabili, rappresenta un valido strumento di **prova dell'effettivo perseguimento di finalità non commerciali e una modalità gestionale trasparente**.

Rispetto alla forma, **escludendo qualsiasi obbligo di vidimazione**, si consiglia un'archiviazione ordinata dei verbali, stampati periodicamente su carta intestata progressivamente numerata, riportando in calce, per ogni incontro, la firma del presidente dell'organo deliberante e del segretario di volta in volta nominato. Accanto ai **registri dei verbali** occorre istituire il **libro soci** contenente tutti i dati identificativi (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) degli aderenti e la loro posizione rispetto all'associazione (data di adesione, versamento quota sociale annuale, eventuale data di recesso o di esclusione).

Una corretta e trasparente gestione del libro soci ha particolare rilevanza per gli enti le cui normative di riferimento leghino l'appartenenza all'Associazione a particolari regole (es. l'assicurazione dei volontari per le organizzazioni di volontariato) o agevolazioni (es. i servizi ai soci per gli enti di tipo associativo).

Libri contabili e fiscali

Per quanto riguarda la tenuta di libri contabili, per gli enti non commerciali, la normativa impone la redazione di un **rendiconto** da cui si rilevino le attività complessivamente svolte dall'ente nell'esercizio di riferimento. Per poter produrre a consuntivo tale documento di rendicontazione occorre almeno provvedere alla **rilevazione sistematica delle entrate e delle uscite** realizzate attraverso la compilazione di un registro di cassa da aggiornarsi in ordine cronologico.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, **un apposito e separato rendiconto**, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione realizzate.

Un caso a parte è rappresentato dalle Onlus per le quali, in relazione all'attività complessivamente svolta, è previsto l'**obbligo redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche** atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Tali obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del **libro giornale e del libro degli inventari**.



Documento di rendicontazione annuale

| Tipologia | Riferimento normativo | Documento di rendicontazione | Specifiche | Scadenza |
|--|--|--|--|--|
| Organizzazioni di volontariato | Art.3 Legge 266/1991 Art. 4 LR 1/2008 | Resoconto economico annuale | Devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti | Da statuto, max entro 4 mesi |
| Onlus | Art. 25 D.Lgs. 460/1997 | Situazione patrimoniale, economica e finanziaria | Distinzione tra attività direttamente connesse e istituzionali | 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale |
| Associazioni di promozione sociale | Art. 3 Legge 383/2000 | Rendiconto Economico -finanziario | - | Da statuto, max entro 4 mesi |
| Enti associativi | Art. 5 D.Lgs. 460/1997 | Rendiconto Economico -finanziario | Distinzione tra attività istituzionali e commerciali | Da statuto, max entro 4 mesi |
| Associazioni sportive dilettantistiche | Art. 4 Legge 128/2004 | Rendiconto Economico -finanziario | - | Da statuto, max entro 4 mesi |

Regimi fiscali

Qualora l'associazione **affianchi** un'**attività commerciale** all'attività istituzionale prevalentemente svolta l'Art. 144 del TUIR prevede l'obbligo di **tenere una contabilità separata**.

Le modalità e le regole di gestione di tale contabilità variano in funzione del regime fiscale a cui l'ente fa riferimento.

Gli enti non commerciali che realizzano volumi di affari limitati possono **optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa**, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza.

Per le associazioni che scelgono il **regime fiscale agevolato** contenuto nella **legge 16 dicembre 1991 n. 398**, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole. Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (**3 per cento**).



Regime agevolato (legge 398/91)

Ricavi derivanti da ATTIVITÀ COMMERCIALE, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche



tassabile il 3%

ATTENZIONE: I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali, e quelli derivanti dalla raccolta fondi, non concorrono a formare il reddito imponibile alle seguenti condizioni:

- fino ad un importo complessivo di 51.645,69 euro per periodo d'imposta;
- per un massimo di 2 eventi all'anno.

Le prestazioni di lavoro a favore delle associazioni

Le associazioni possono avvalersi di diversi strumenti per regolare le prestazioni di cui abbisognano:

1. Lavoro subordinato
2. Lavoro autonomo
3. Collaborazioni
4. Prestazioni occasionali ed accessorie
5. Prestazione di volontariato

Stante la complessità di tali operazioni è comunque utile farsi assistere da un centro servizi, un professionista o un consulente del lavoro.

LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTA con P.IVA

L'associazione può avvalersi delle prestazioni di professionisti dotati di P.IVA: avvocati, commercialisti, medici, veterinari, psicologi, musicisti, attori, etc...

In questi casi l'associazione ha i seguenti obblighi:

1. all'atto del pagamento della fattura deve effettuare la ritenuta d'acconto del 20% (così come esposta in fattura) e versarla entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento tramite il modello F24; il pagamento va effettuato, se possibile, con movimento rintracciabile (bonifico, assegno etc.);
2. rilasciare al professionista, entro il 28/02 dell'anno successivo, la certificazione dei compensi pagati e delle ritenute effettuate nell'anno solare precedente;
3. presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770).

LE COLLABORAZIONI

Vi sono diverse tipologie di collaborazioni previste dal Dlgs 276/03. Le principali sono :

- **CO.CO.CO.** Ovvero la "vecchia" collaborazione coordinata e continuativa che è rimasta in vigore per alcune figure presenti in associazione quali i revisori, i componenti del CDA incaricati di attività interne, lo stesso Presidente, i pensionati, e gli sportivi



- **CO.CO.PRO.** Sono i collaboratori con un contratto che deve tendere alla realizzazione del progetto per il quale vengono attivati.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni occasionali non richiedono l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro né di un contratto ad hoc. Si dividono in:

- **PRESTAZIONI OCCASIONALI.** Si tratta di prestazioni richieste per attività con impegno sino a 30 giorni annui e con massimo 5.000,00 euro di compenso lordo da assoggettare alla ritenuta d'acconto del 20%. Oltre questi limiti si deve riconoscere anche la contribuzione prevista per le collaborazioni.
- **LAVORO ACCESSORIO (voucher).** L'ultima novità in materia di prestazioni si rivolge generalmente a quelle prestazioni minime e ridotte - quali ad esempio babysitter, ripetizioni scolastiche, attività di piccolo giardinaggio, piccole pulizie, etc... La norma prevede quali soggetti possono essere impiegati e per quali attività. Non vi è rapporto di lavoro e il tutto si esaurisce nella corresponsione di voucher (del valore di 10 o 50 euro), acquistati presso Inps o tabaccai convenzionati; le persone vanno regolarmente assicurate presso Inail con un semplice fax prima dell'inizio attività. La prestazione non ha limite di tempo ma solo di reddito e cioè sino ad un massimo di 5.000,00 euro per ogni datore di lavoro. Elemento importante è rappresentato dal fatto che **questo compenso non fa reddito** per il percettore.

IL LAVORO DEI VOLONTARI

È una formula molto utilizzata nelle associazioni; non prevede alcun compenso (vietato in particolare per i soci delle Onlus), salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate. È consigliabile comunque sottoscrivere un contratto ad hoc (collaborazione volontaria gratuita) ove si prevedano appunto l'assenza di compenso, l'eventuale assicurazione, gli impegni inerenti la sicurezza, etc...

Le dichiarazioni fiscali delle associazioni

I dichiarativi fiscali

Le associazioni che nell'arco di un esercizio hanno svolto **attività commerciale** devono presentare le seguenti dichiarazioni fiscali: dichiarazione dei redditi, Irap e IVA. Inoltre, se tenute dovranno presentare i prospetti relativi a studi di settore o parametri.

I modelli contengono i quadri da utilizzare per la determinazione del reddito e delle imposte dell'esercizio, per l'esposizione di versamenti e compensazioni, per le richieste dei rimborsi. Il solo dichiarativo Irap dovrà essere presentato dalle associazioni che nell'arco dell'esercizio - pur non avendo svolto attività commerciale - si sono avvalse della prestazione di personale subordinato, di collaboratori (a progetto o CO.CO.CO.) o di prestazioni occasionali.

Il modello 770

L'obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l'associazione abbia corrisposto in un periodo d'imposta somme a titolo di:





- indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese, premi e compensi per l'esercizio diretto dell'attività sociale;
- compensi per collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale;
- compensi agli amministratori;
- retribuzioni ai dipendenti.

In questi casi l'associazione assume la veste di sostituto d'imposta e ha l'obbligo di:

I. rilasciare (entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i compensi sono stati corrisposti) ai destinatari delle somme una certificazione annuale in cui sono riepilogati gli importi pagati e le ritenute operate;

II. predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, il modello 770.

La dichiarazione dei sostituti d'imposta è costituita da due modelli: il Modello 770/Semplificato e il Modello 770/Ordinario. In relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno, l'associazione deve compilare e presentare uno o entrambi i modelli.

La responsabilità degli amministratori

L'art. 38 del c.c. dispone che delle obbligazioni¹ assunte dalle persone che rappresentano l'associazione **non riconosciuta** rispondono l'associazione medesima con il fondo comune e, sia personalmente sia solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Da ciò si desume che:

1. l'associazione risponde delle obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto di essa soltanto se il soggetto agente sia provvisto, per atto o norma interna, del potere di rappresentarla;
2. risponde dell'obbligazione assunta non soltanto colui che ha svolto l'attività ma anche tutti coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione (per esempio non soltanto il Presidente ma anche i membri del Consiglio direttivo).

È diverso il caso in cui si tratti di obbligazioni derivanti da fatto illecito commesso da soggetti che prestino la loro opera per l'associazione: in quest'ultimo caso si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 possa essere esclusa, in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alle obbligazioni negoziali dal momento che viene richiesto il potere rappresentativo per la valida assunzione delle stesse. Ne consegue che in tali ipotesi si potrà configurare oltre la responsabilità personale dell'autore dell'illecito la eventuale concorrente responsabilità della sola associazione con il relativo patrimonio.

Per le **associazioni riconosciute** il regime normativo relativo alla responsabilità è diverso: le obbligazioni regolarmente assunte faranno capo esclusivamente all'ente che ne risponderà con il suo patrimonio.

Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto dallo Stato il riconoscimento della **personalità giuridica**. Le prerogative principali che l'associazione acquista con tale riconoscimento sono tre:

1. Autonomia patrimoniale: il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori
2. Concessione di una limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione
3. Possibilità per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili.

¹ Per obbligazione si intende un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un'altro soggetto, detto creditore.



Le liberalità alle non profit

La deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali

Più dai meno versi. Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Più precisamente:

- ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate mediante un sistema certo di rilevamento della transazione (conto corrente bancario/postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese **anche** eventuali erogazioni liberali alle **associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.

È necessario, inoltre, che il beneficiario dell'erogazione:

- tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.

Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Inoltre è consigliabile che l'ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L'inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.





La detrazione d'imposta sulle erogazioni liberali alle onlus

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Anche in questo caso è necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d'imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. In quest'ultimo caso l'erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

La deduzione delle erogazioni delle imprese

In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l'erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.

Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.

Cessioni gratuite di beni delle imprese

Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:



- cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l'utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
- cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
 - si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l'impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti.

Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.

Costi del personale per prestazioni erogate alle onlus

Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.

In pratica, è consentito alle imprese "dare in prestito" i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

Il 5 per mille

Dal 2006, in base a specifici stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie, i contribuenti hanno la possibilità di destinare il cinque per mille delle proprie imposte al sostegno di un singolo ente tra quelli iscritti in apposito elenco redatto annualmente dall'Agenzia delle Entrate.

Il 5x1000 è definito in finanziaria di anno in anno. Successivamente l'Agenzia delle Entrate **annualmente** definisce le modalità, le scadenze e le tipologie di enti che possono **presentare domanda di iscrizione** nell'elenco dei beneficiari. Ad esempio nel 2011 il beneficio è stato concesso a:

- Onlus,
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciale,
- Associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997,
- Fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997,
- Enti della ricerca scientifica e dell'università,
- Enti della ricerca sanitaria,
- Comune di residenza del contribuente,
- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La Legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto l'obbligo di redigere, **entro un anno dalla ricezione del contributo, un apposito e separato rendiconto** – corredato da una relazione illustrativa - nel quale indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata **la destinazione delle somme percepite**.





Un'attenzione particolare: privacy e sicurezza

Privacy

Normativa di riferimento

È entrato in vigore il 1° gennaio 2004 il Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Codice, adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha sostituito la legge n. 675/1996 ed altre disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia ponendosi come punto terminale di un lungo e travagliato percorso di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle moderne esigenze di protezione dei dati personali. Il Codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato.

Gli adempimenti

Per organizzare un sistema di gestione dei dati sensibili che tutelino dipendenti e utenti delle associazioni, è necessario partire da una valutazione dei rischi e quindi attivare le azioni necessarie, inventariando i dati personali, adottando le misure di sicurezza obbligatorie (fisiche, logiche ed organizzative), adeguandosi agli obblighi di informativa, consenso, nomina figure, effettuando l'analisi dei rischi, la loro gestione e redigendo il Documento programmatico sulla sicurezza.

Sicurezza

Normativa di riferimento

Il D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ha introdotto alcune novità importanti per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno delle associazioni. Nel testo in esame, per la prima volta, vengono esplicitati degli obblighi di tutela nei confronti dei volontari.

Casistica

La normativa vigente prevede la regolamentazione del rapporto tra associazione e volontario (sempre e solo dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza), delineando la seguente casistica:

- a) I volontari delle associazioni della Protezione Civile (ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco), per i quali è necessario attendere l'emanazione di uno specifico decreto;
- b) I volontari delle associazioni di cui alla Legge 266/1991 (OdV) ed i volontari che effettuano il servizio civile in un ambito privo di una organizzazione di un datore di lavoro;
- c) I volontari delle associazioni ed i volontari che effettuano il servizio civile in un ambito ove sia presente l'organizzazione di un datore di lavoro (un ospedale, una casa di riposo, un Comune, una scuola, una Fondazione, un ente pubblico o privato in genere, ecc.);
- d) I lavoratori dipendenti, i collaboratori subordinati o ad essi equiparati delle associazioni.





Caso a)

In attesa dei decreti attuativi.

Caso b)

Nei confronti dei volontari si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.

Caso c)

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo - i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

I volontari **devono**:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

I volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, **hanno facoltà di**:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Caso d)

Nel caso in cui le associazioni si avvalgano della facoltà di stipulare contratti di lavoro o altre forme di collaborazione equiparabili al lavoro subordinato per garantire il loro regolare funzionamento o per soddisfare esigenze di qualificazione o specializzazione dell'attività, a detti lavoratori deve essere garantita la medesima tutela prevista dalla legislazione vigente per ogni tipologia di lavoratore. In questo caso sarà quindi necessario effettuare una **valutazione dei rischi, nominare un RSPP**, prevedere la nomina di un medico competente nel caso in cui si rientri nell'obbligo di sorveglianza sanitaria, effettuare la formazione specifica prevista.





COESI Servizi - Società Cooperativa Sociale
via San Bernardino 59 - 24122 Bergamo
Albo Società Cooperative a mutualità prevalente n. A131392
R.E.A. BG 356765 - C.F. e P.IVA 03188760163
Tel. 035 223 110 - 035 362 660 - Fax 035 248 133 - 035 362 953
info@coesi.coop - www.coesi.coop

